

DIRETTIVA PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30/07/2015

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente direttiva ha la finalità della disciplina dell'utilizzo e dell'assegnazione della due palestre di proprietà comunale:
 - a. Palestra di Via San Antonio presso gli impianti sportivi comunali,
 - b. Palestra presso le Scuole Medie in Via Vittorio Emanuele II

Articolo 2 Utilizzo delle palestre comunali

1. La fruizione delle palestre comunali è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni della presente direttiva, mediante apposite concessioni in uso temporaneo con orario prestabilito.
2. Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo delle palestre per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport, a favore di minori, anziani e diversamente abili.
4. Nelle palestre Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive così come indicato nella presente direttiva e nelle domande di utilizzo. L'uso per attività diverse può avvenire solo in casi di particolare interesse pubblico od istituzionale, sentita la Giunta, in accordo con l'ufficio preposto alla gestione delle palestre per le opportune indicazioni organizzative.

Articolo 3 Palestre annesse alle scuole comunali

1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono usufruibili una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.
2. Sugli utilizzi in questione si esprime preventivamente il competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto dal Comune. Nel caso non pervenga riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta di parere, il Comune può rilasciare la concessione anche in carenza di questo.
3. L'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, devono essere richieste da parte delle scuole con almeno 20 giorni di anticipo.

Articolo 4 Criteri per il rilascio delle concessioni temporanee

1. L'utilizzo delle palestre comunali viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:
 - a) Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva per le palestre annesse alle scuole.
 - b) Società sportive dilettantistiche con maggior numero atleti residenti in Grantorto, che partecipano ad attività agonistica, campionato o attività assimilabili eventi sede in Comune di Grantorto;
 - c) Società o gruppi con sede in Grantorto che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per disabili ed anziani
 - d) Altri soggetti con sede fuori del territorio di Grantorto aventi maggior numero di iscritti del Comune di Grantorto

È data priorità per le attività promossi da enti istituzionali

Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, il Comune provvederà, una volta espletati i necessari tentativi di accordo tra i richiedenti, a stabilire l'ordine di priorità mediante le seguenti modalità:

- l'associazione che conta il più alto numero di tesserati del settore giovanile o che organizza attività per la terza età o per atleti disabili;
 - sorteggio.
2. Potranno essere rilasciate concessioni temporanee di breve periodo per manifestazioni sportive e tornei delle federazioni sportive di livello nazionale, interregionale, regionale che diano lustro al Comune di Grantorto, privilegiando quelle con il maggior numero di atleti, fatte salve le priorità per i campionati federali autorizzati.
 3. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

4. L'amministrazione si riserva il diritto di ospitare le attività sportive che non utilizzano le docce prioritariamente nella palestra scolastica di Via Vittorio Emanuele II.

Articolo 5 Pagamento delle tariffe

1. I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire con cadenza trimestrale.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le palestre comunali, e, in caso di reiterata violazione (*due segnalazioni consecutive*) dei termini di cui al precedente comma 1, darà corso agli adempimenti di cui al successivo Articolo 11, finanche al recupero forzoso nelle forme di legge.

Articolo 6 Acconto e saldo

1. All'atto del rilascio della concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre comunali i concessionari dovranno versare al Comune di Grantorto, presso il Servizio di Tesoreria Comunale, a titolo di acconto, il 25% di quanto dovuto la seconda quota del 25% dovrà essere versata entro il 15 dicembre dell'anno della domanda di utilizzo. e il saldo secondo il periodo di preventivato utilizzo.
2. Al termine del periodo di utilizzo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di conclusione dello stesso è tenuto al saldo della somma dovuta per l'utilizzo, previa verifica contestuale con l'ufficio competente dell'effettivo consuntivo utilizzo/costi. L'importo dovuto sarà calcolato in base alle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
3. La Giunta Comunale ha la facoltà, in sede di fissazione annuale delle tariffe per l'utilizzo delle palestre, ha facoltà di fissare una diversa percentuale dell'acconto da versarsi nell'anno di competenza.

Articolo 7 Presentazione delle domande

1. La domanda per l'utilizzo temporaneo delle palestre (*in regola con l'imposta di bollo con riferimento alle attività a tariffa agevolata e con i versamenti a saldo relativi alle tariffe dell'anno precedente*), dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile anche dal sito internet del Comune, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere:
 - a) l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
 - b) l'indicazione se la società utilizza o meno per la propria attività le docce.
 - c) l'indicazione precisa di periodi, giorni ed ora di utilizzo richiesti;
 - d) l'attività sportiva che vi si intende esercitare e la tipologia della soc. sportiva;
 - e) il nominativo del/dei responsabile/i tecnico/i dell'attività sportiva, che saranno presenti in palestra durante lo svolgimento dell'attività, allegando copia del diploma, attestato o licenza di abilitazione o qualsiasi documento che attesti la qualifica di dirigente/preparatore/allenatore;
 - f) i gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui ai precedenti commi devono indicare invece indicare: i nomi degli iscritti all'attività sportiva, il nome del responsabile, e una dichiarazione che non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l'utilizzo della palestra
 - g) dichiarazione di accettazione delle norme di gestione di cui al presente atto.
2. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) un prospetto da cui risultino, il numero di iscritti e le relative quote di iscrizione, il numero di ore in cui si articolerà ogni singolo corso e il presumibile numero dei partecipanti.
 - b) Nell'apposito modulo di autorizzazione all'uso delle palestre devono essere riportati con chiarezza numero di Tesserati o Associati, numero di maggiorenni, numero di minorenni e numero di atleti con età inferiore ai 14 anni.
 - c) Scheda dettagliata dei giorni d'uso della palestra su modello allegato al modulo di richiesta
 - d) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile ed il possesso dei singoli certificati di idoneità alla pratica sportiva in funzione del tipo di attività svolta;
 - e) i gruppi spontanei, per la loro stessa natura, sono esentati dal presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 2,b e 2.c;
3. Le domande di utilizzo delle palestre, 31 maggio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine.

4. Le domande relative agli utilizzi delle palestre per singole giornate o per limitati periodi e quelle tese a modificare concessioni già rilasciate devono pervenire al Comune almeno 15 - giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quella oggetto di modifica.

Articolo 8 Rilascio delle concessioni

1. Per concessione d'uso di una palestra si intende l'accesso e l'utilizzo dei locali adibiti materialmente alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione.
2. Le palestre si intendono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, riscaldamento, nel caso di mancato servizio (1 o 2 giorni) non costituisce titolo per la riduzione o compensazione della tariffa
3. Le attrezzature di cui sono dotate le palestre sono a disposizione dei concessionari, salvo contrario parere del concedente.
4. Il rilascio delle concessioni implica per il concessionario il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di concessione avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal quinto giorno successivo alla loro acquisizione (*a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune*).
5. Le concessioni per utilizzi diversi da quelli scolastici sono revocabili in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico sopravvenute e valutate insindacabilmente dal Comune.
6. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura concessa quale palestra per attività ginnico-sportive per uso scolastico. Il concessionario è tenuto a verificare l'agibilità per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.
7. Le società o i gruppi che non sono in regola con il pagamento delle tariffe, non possono chiedere l'utilizzo delle palestre per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione debitoria, e questo sino al suo sanamento.
8. Le società succedenti o che proseguono un'attività sportiva già insediata sono tenute al pagamento delle tariffe della soc. precedente qualora la medesima non sia in regola con i versamenti.
9. Le istanze presentate da società o gruppi che siano incorsi nella revoca della concessione all'utilizzo di palestre comunali, ovvero, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.
10. Alle società o gruppi incorsi nella revoca della concessione all'utilizzo di palestre comunali, sarà preclusa la possibilità di ottenere nuove concessioni per la pratica di ogni e qualsiasi attività sportiva nelle palestre comunali per un periodo pari a due stagioni sportive.

Articolo 9 Obblighi del concessionario

1. Con il rilascio della concessione, il concessionario, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, è obbligato a:
 - a) utilizzare la palestra concessa per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella concessione e comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate, mediante comunicazione formale, adeguatamente motivata, da inoltrare anticipatamente, con un preavviso di almeno 15 giorni, rispetto alla interruzione e/o riduzione dell'attività autorizzata;
 - b) non utilizzare la palestra concessa per attività contrarie alle finalità e principi della presente direttiva per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
 - c) presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune stesso, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari che intende installare; il Comune rilascia l'autorizzazione entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
 - d) sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
 - e) comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale competente in materia di sport i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati all'inizio o precedentemente del proprio turno di utilizzo;
 - f) rispondere dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in

conseguenza dell'utilizzo usando la palestra, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, di non introdurre attrezzature se non espressamente autorizzate dal Comune,

- g) a riconsegnare la palestra e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi, a non utilizzare dispositivi propri non autorizzati o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse
- h) tenere estraneo il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente, ai rapporti del concessionario con terzi per l'espletamento dell'attività;
- i) provvedere alla custodia della palestra per tutto il tempo di utilizzo;
- j) non consentire l'accesso alla palestra ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal Responsabile tecnico o incaricato;
- k) di assicurare l'accesso alle attività in palestra esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati. La sub concessione della palestre a soggetti diversi da quelli autorizzati rappresenta, per il soggetto responsabile, una condizione di immediata revoca della concessione all'uso della palestra;
- l) garantire che gli utenti della palestra calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
- m) garantire l'osservanza del divieto di fumare nella palestra e nei locali attigui (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
- n) l'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 10 minuti dal termine dell'attività;
- o) durante l'attività non soggetta a pubblico (allenamenti) non è consentito l'accesso alle tribune di alcun estraneo all'attività che attualmente occupa la palestra
- p) ogni operazione preliminare e successiva all'attività di gioco (vestizione preparazione preliminare ecc.) deve avvenire negli spogliati, non è concesso di spogliarsi e rivestirsi nelle tribune.
- q) a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori ed alle pertinenze, impegnandosi a comunicare gli estremi della stessa e/o a produrne copia a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e/o della competente Autorità Scolastica;
- r) a sollevare il Comune di GRANTORTO, quale proprietario delle palestre, e l'Autorità scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto e connessi allo svolgimento dell'attività a tale proposito si impegna a stipulare apposita polizza R.C. a copertura di quanto detto;
- s) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alla palestra concessa senza il consenso scritto del Comune di Grantorto;
- t) a richiedere ed acquisire preventivamente, in caso dello svolgimento di attività aperte al pubblico, tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle iniziative.
- u) l'accesso alla palestra dovrà avvenire esclusivamente a piedi. Qualsiasi mezzo di trasporto dovrà essere parcheggiato esternamente alla recinzione degli impianti sportivi sulle apposite aree a tal fine destinate. Nel caso speciale (una tantum) si dovesse accedere alla palestra con mezzi di trasporto, l'amministrazione rilascerà apposito e specifico nulla osta. L'amministrazione comunale non risponde a danni a persone e/o cose a seguito dell'inottemperanza alla presente disposizione.
- v) di accettare che l'amministrazione possa per proprie esigenze disdire la concessione anche ad assegnazione avvenuta in modo temporaneo o definitivo
- w) di assumere la diretta e personale responsabilità di ogni fatto contrario alla legge che si dovesse verificare a causa delle attività svolte nonché per il risarcimento immediato di eventuali danni provocati alle strutture, alle attrezzature o da terzi.
- x) per i soggetti aventi finalità di lucro, di trasmettere l'elenco dei nominativi a cui è rivolto il servizio. L'ente si riserva di provvedere direttamente ai controlli di corrispondenza di quanto indicato con le presone presenti all'interno della palestra ossia anche con ausilio di personale esterno/forze dell'ordine. Nulla vieta

- all'amministrazione di verificare specialmente per le associazioni aventi scopo di lucro la regolarità amministrativo/finanziaria per l'attività svolta presso la palestra.
- y) per le società sportive a trasmettere il calendario delle partite, facendo presente che il medesimo costituisce impegno di utilizzo della palestra per i soli giorni indicati e facenti parte dell'attività agonistica. Nei giorni non compresi nel calendario sportivo trasmesso, l'amministrazione si riserva il diritto di utilizzare la medesima per altre attività senza doverne informare la società.
 - z) trasmettere tempestivamente le variazioni degli elenchi e dei calendari.
2. Il concessionario è tenuto, all'atto del rilascio della concessione, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

Articolo 10 Resa locali

1. A conclusione del periodo di utilizzo il concessionario è tenuto alla resa dei locali concessi in uso temporaneo. L'ufficio comunale competente provvederà alla redazione del verbale di reso che sarà sottoscritto per accettazione dal concessionario con la contestuale riconsegna di tutte le chiavi di accesso ai locali utilizzati.
2. Di ogni eventuale danno al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune che dovesse essere riscontrato, sarà ritenuto responsabile il concessionario, cui saranno addebitate dal Comune le spese per la rifusione del danno.
3. A fine di ogni singola attività sportiva gli elementi utilizzati devono essere riposti con ordine e cura nei luoghi deputati, come dovranno essere rimosse le strutture specifiche che servono per l'attività sportiva (es. le porte per il gioco del calcetto devono essere rimosse e riposte con lo specchio della porta esternamente alle aree da gioco comprese delle fasce laterali di rispetto) in caso di danni a terzi dovuto all'imperizia ossia al mancato rispetto della presente direttiva sarà individuato il responsabile della società inadempiente e saranno reso direttamente responsabile anche di fronte alla magistratura

Articolo 11 Sorveglianza - revoca concessioni

1. La sorveglianza delle palestre, oltre che ai concessionari, è affidata al Comune che provvederà tramite propri incaricati e, nel caso di palestre annesse a scuole, anche a quella della competente Istituzione Scolastica.
2. Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario il Comune, dopo formale contestazione, adotterà i seguenti provvedimenti: a) diffida al primo accertamento b) sospensione temporanea per n. 5 giornate di attività al secondo accertamento c) revoca della concessione al terzo accertamento.
3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) svolgimento di attività aventi evidenti finalità di lucro;
 - b) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
 - c) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
 - d) utilizzo delle palestre, in fasce orarie autorizzate ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal CONI, da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società autorizzata
 - e) sub concessione degli spazi a terzi
 - f) danni alla struttura concessa procurati non accidentalmente.
4. Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento da parte del concessionario, questi non provveda a rimborsare il Comune dell'importo pagato e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. La variazione, sia per l'assegnazione che per la revoca, dove possibile, deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso.

Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

6. In sede di prima applicazione i termini previsti sono:
 1. Presentazione delle domande entro il 15 agosto 2015
 2. Sottoscrizione delle convenzioni entro il 30 agosto 2015
 3. I pagamenti delle tariffe dell'annata sportiva 2013-2014 dovranno avvenire entro la data della presentazione della domanda per l'anno 2015-2016
 4. I pagamenti delle tariffe dell'annata sportiva 2014-2015 dovranno avvenire entro la data della presentazione della domanda 2015-2016 per una quota non inferiore al 50 % della tariffa complessiva. Il saldo dovrà essere versato entro 90 giorni sempre dalla data di presentazione della domanda per l'attività nell'anno 2015-

2016

Articolo 13 Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. La presente direttiva entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore fino alla loro naturale scadenza le convenzioni pluriennali, alle norme e condizioni previste dalle medesime convenzioni, che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione e di entrata in vigore della presente direttiva.